Pubblicato il 18/10/2023

N. <u>06936</u> /<u>2023</u> REG.PROV.CAU. N. <u>12303/2023</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12303 del 2023, proposto da

Fondazione Pordenonelegge.It, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Malattia e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Invitalia – Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Bibliografica Giuridica Ciampi S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e

Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari del provvedimento del 7.6.2023 di rigetto/decadenza della domanda di agevolazione protocollo TOCC0000242 presentata da Fondazione Pordenonelegge.it, in relazione al Decreto del Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura n. 385 del 19.10.22 recante avviso pubblico - SUB - INVESTIMENTO 3.3.2 – supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transazione digitale, nonché degli atti presupposti, preparatori, successivi, connessi e consequenziali, compreso per quanto occorra il Decreto direttoriale 161 di data 20.06.23 di approvazione/pubblicazione delle graduatorie delle domande ammesse a finanziamento, ancorché non ancora emessi e/o conosciuti,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura, di Invitalia – Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa e di Bibliografica Giuridica Ciampi S.r.l. Unipersonale;

Vista la domanda di accantonamento della somma di € 75.000,00, ovvero di ammissione della ricorrente con riserva nella graduatoria degli aventi diritto all'agevolazione, ovvero, ancora, di sospensione dell'erogazione dei contributi ai soggetti delle ultime

posizioni, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che, alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi non dissimili da quella in esame (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20 aprile 2022, n. 3008), l'eccezione di incompetenza territoriale di questo T.A.R., sollevata dalla difesa di Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia, vada decisa sin dalla presente sede cautelare nel senso che è competente il Tar del Lazio;

ritenuto che, involgendo il ricorso questioni che implicano un approfondito esame della documentazione versata in atti, le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., mediante una celere definizione del ricorso nel merito, alla pubblica udienza fissata sin da ora in dispositivo;

ritenuto che, pur se nella nota di accompagnamento alla pubblicazione della graduatoria di cui al doc. 7 di parte ricorrente si legge che "sono 1.860 le micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit ad accedere ai contributi a fondo perduto del PNRR per il "Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale" (M1C3 – Sub Investimento 3.3.2. – Azione A2). Quasi 108 milioni di euro l'importo assegnato complessivamente, pari al 97,6% della cifra messa a bando", il pericolo paventato dalla ricorrente di esaurimento delle risorse stanziate nelle more del presente procedimento, renda applicabili al caso in esame i principi già sanciti dal Consiglio di Stato in una fattispecie assimilabile alla presente, laddove si è ritenuto che "in ragione della limitata disponibilità delle risorse da ripartire, i beneficiari pro quota delle risorse del fondo, devono qualificarsi controinteressati sopravvenuti (rispetto all'atto di esclusione) in quanto destinati (o potenzialmente destinati) ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4303);

considerata, per quanto sopra, la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo da cui la parte ricorrente è stata esclusa;

ritenuta l'opportunità che l'adempimento in parola avvenga con le modalità e nei termini riportati di seguito:

- a) entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura, della Direzione Generale Creatività Contemporanea e di Invitalia s.p.a. (tenuto conto di quanto si legge all'art. 3 del Decreto direttoriale n. 285 del 19 ottobre 2022: "3. Il presente Decreto, comprensivo dei suoi allegati, viene pubblicato sui siti internet della Direzione Generale Creatività Contemporanea, del Ministero della Cultura e di Invitalia S.p.a., con valore di notifica, ai sensi di legge, nei confronti di tutti gli interessati. sito ufficiale del portale www.italiadomani.gov.it" e all'art. 22 dell'"Avviso pubblico, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale. PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (MIC3), Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0", Investimento 3.3: "Capacity Building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-Investimento 3.3.2: - Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale (Azione A II)") – che all'uopo dovranno fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:
- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti indicati nella graduatoria denominata "EDITORIA LIBRI E LETTERATURA -

AMMESSI - ALTRE REGIONI", pubblicata quale allegato n. 10 al decreto della Direzione Generale Creatività Contemporanea – DGCC del MIC, decreto direttoriale n. 161 del 20 giugno 2023, recante "Approvazione delle graduatorie delle proposte ammesse di cui all'Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0", Investimento 3.3 "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-Investimento 3.3.2 "Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale (Azione A II)" – finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU") con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dai siti web sopra indicati sino alla definizione del presente giudizio;

ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone gli adempimenti nei termini e modi di cui in parte motiva; fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 dicembre 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con

N. 12303/2023 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Luigi Edoardo Fiorani IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico del procedimento n.ro 12303/2023 avanti il TAR del Lazio